

# **PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE**


**2019 - 2023**

# PARTE PRIMA

## STATUS, DISTRIBUZIONE, PROBLEMATICHE E GESTIONE PREGRESSA DELLA VOLPE IN EMILIA-ROMAGNA

### 1. Status e distribuzione

La volpe (*Vulpes vulpes*) è diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo. In regione la distribuzione nota interessa il 92,2% della superficie complessiva, vale a dire pressoché l'intero territorio senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico. Le poche lacune che si possono osservare nell'areale distributivo devono essere presumibilmente ascritte a carenza di informazioni. A fronte di una omogenea distribuzione esistono peraltro forti differenze tra la pianura, dove la volpe presenta generalmente basse densità, e la fascia collinare e montana, dove si riscontrano densità medio alte e localmente anche molto elevate. I dati disponibili indicano per tutta la regione una chiara tendenza nel recente passato all'espansione dell'areale verso la pianura, oltre ad un aumento pressoché generalizzato degli effettivi laddove l'areale è consolidato da decenni. Ciò va indubbiamente messo in relazione con l'aumentata disponibilità di risorse trofiche facilmente accessibili, ivi compresi gli ingenti ripopolamenti dei territori cacciabili con fauna proveniente da allevamenti. (Carta regionale delle vocazioni faunistiche).




### 2. Problematiche e gestione pregressa in Emilia-Romagna: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

#### 2.1 Danni

In Emilia-Romagna i danni da specie cacciabili, quale la volpe, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.


Di seguito viene riportato un grafico riferito al periodo 2008-2018 relativo all'importo dei danni da volpe risarciti dalla Regione e dagli ATC, il dettaglio provinciale e la rappresentazione cartografica.



### Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bologna	2.492	474	3.883	4.515							
Piacenza			300					393			
Reggio Emilia					1.879						
Parma	752	915									
Ravenna			384								
ATCRE3											150

### Danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC



### Rappresentazione cartografica dei danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna suddivisi per Province e ATC


Dall'analisi dei dati risulta evidente il calo progressivo dei danni all'allevamento degli animali di bassa corte, riconducibile in primo luogo alla messa in atto, da parte degli imprenditori agricoli che vogliono avvalersi del diritto di richiedere il riconoscimento del danno subito, dei previsti sistemi di prevenzione del danno stesso, prima tra tutte la stabulazione degli animali da cortile e il ricovero notturno. In secondo luogo ha influito anche il controllo puntiforme della volpe effettuato dalle amministrazioni provinciali in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi piani di controllo redatti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

## 2.2 Prelievo venatorio



In Italia la volpe è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo. In relazione allo status legale di "nocivo" attribuito alla volpe dal T.U. sulla caccia fino al 1977, l'importanza cinegetica della suddetta specie in Italia si può definire decisamente modesta, per la pressoché totale mancanza di tradizioni specifiche. Non a caso il prelievo della volpe è stato e viene effettuato in gran parte al di fuori del normale periodo di caccia, quale forma di mitigazione della predazione sui giovani di specie selvatiche ma anche sugli animali di bassa corte in applicazione dell'art. 19 della Legge n. 157/1992.

Così come avviene per altre specie di interesse venatorio anche per la volpe non viene in genere effettuata alcuna quantificazione o pianificazione del prelievo. Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 e fino al 2016/17.

Oltre al prelievo in ambito regionale è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.




TERITORIO	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	TOTALE
<b>Bologna</b>	194	220	133	133	106	106	892
<b>Parma</b>	175	146	45	150	126	118	760
<b>Reggio E.</b>	118	96	128	117	111	109	679
<b>Modena</b>	70	107	70	74	104	112	537
<b>Piacenza</b>	104	97	63	101	55	67	487
<b>Ravenna</b>	68	113	84	100	50	67	482
<b>Forlì-Cesena</b>	71	128	52	79	72	43	445
<b>Rimini</b>	42	31	38	39	23	31	204
<b>Ferrara</b>	27	40	20	36	20	41	184
<b>Extra Regione</b>	6	6	6	14	5	18	55
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>875</b>	<b>984</b>	<b>639</b>	<b>843</b>	<b>672</b>	<b>712</b>	<b>4725</b>



Le Province nelle quali il prelievo venatorio risulta più elevato sono quelle emiliane, in particolare Bologna seguita da Parma e da Reggio-Emilia. Anche a Modena nelle ultime due annate venatorie il numero di volpi abbattute è simile a quello delle province sopracitate.


### 2.3 Controllo delle popolazioni di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportati i dati relativi all'attività di controllo della volpe in ambito regionale e a livello provinciale, attuata in ottemperanza a quanto previsto dai piani di controllo provinciali. I dati riferiti al 2018 non sono completi.




Le Province maggiormente attive nel controllo della specie sono Bologna, Modena e Reggio Emilia con un consistente aumento dei capi abbattuti nel 2017 nella Provincia di Reggio-Emilia.

	Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
<b>2007</b>			203							203
<b>2008</b>	749		228			269				1246
<b>2009</b>	881	350	123	341		205			76	1976
<b>2010</b>	349	350	262	608	132	212		628	80	2621
<b>2011</b>	837	350	239	681	144	320	483	1000	164	4218
<b>2012</b>	1359	290	183	1036	210	321	430	911	124	4864
<b>2013</b>	1077	218	157	884	247	12	365	862	66	3888
<b>2014</b>	1040	127	145	845	173	15	413	688	118	3564
<b>2015</b>	1793	57	114	960	302	38	388	238	61	3951
<b>2016</b>	661	17	73	838	129	40	352	668	93	2871
<b>2017</b>	819	35	100	1097	79	32	357	1167	54	3740
<b>2018</b>	820			622	30	67	133		45	1717
<b>Totale</b>	<b>10385</b>	<b>1794</b>	<b>1827</b>	<b>7912</b>	<b>1446</b>	<b>1531</b>	<b>2921</b>	<b>6162</b>	<b>881</b>	<b>34859</b>




Nei grafici successivi sono indicati i diversi metodi di controllo utilizzati. A livello regionale il metodo indubbiamente più utilizzato è il prelievo all'aspetto.




Il quadro regionale si differenzia analizzando l'utilizzo di ciascuno dei metodi di prelievo: l'“aspetto” è di gran lunga il metodo maggiormente utilizzato nel territorio di Bologna e di Reggio-Emilia, l'utilizzo dei cani da tana o l'abbattimento da parte di gruppi di cacciatori viene attuato prioritariamente a Forlì, Bologna, Modena e Reggio-Emilia mentre l'uso di gabbie-trappole è in assoluto utilizzato più a Bologna che in tutti gli altri territori provinciali. Lo sparo da autoveicolo con fonte luminosa viene attuato solo nella Provincia di Modena.

### Aspetto




■ Bologna ■ Forlì-Cesena ■ Modena ■ Piacenza ■ Ravenna ■ Reggio Emilia ■ Rimini

### Tana/gruppo



■ Bologna ■ Forlì-Cesena ■ Modena ■ Piacenza ■ Ravenna ■ Reggio Emilia ■ Rimini

### Trappola



■ Bologna ■ Forlì-Cesena ■ Modena ■ Piacenza ■ Ravenna ■ Reggio Emilia ■ Rimini



## PARTE SECONDA

### PIANO REGIONALE DI CONTROLLO 2019 - 2023

#### 3. Aspetti normativi

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a questa specie viene individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992 e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico
- tutela del suolo
- motivi sanitari
- selezione biologica
- tutela del patrimonio storico-artistico
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un Piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:

- dalle guardie venatorie provinciali (oggi Polizie locali provinciali), che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il Piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;
- dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali)
- dalle guardie comunali (oggi Polizie locali municipali), munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Il controllo faunistico di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave impatto e **non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.**

#### 4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano

Il Piano di controllo della volpe risponde alle seguenti finalità:

1. tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di "produzione della fauna selvatica";

2. consentire l'attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle AFV e negli ATC;
3. tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;
4. limitare i danni agli allevamenti avicunicoli;
5. monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di Volpe nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017.

Il presente "Piano", **valido per il quinquennio 2019 – 2023**, si applica sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 così come definito dal Piano Faunistico-Venatorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna selvatica.

## **5. Attuazione del Piano**

### **5.1 Metodi ecologici**

La principale misura di contenimento non cruenta della Volpe è rappresentata dal contenimento della disponibilità delle fonti trofiche artificiali.

Oltre all'auspicabile adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani e alla recinzione delle discariche, una fonte trofica artificiale di elevata importanza è costituita dalla disponibilità di animali appartenenti alle specie selvatiche immessi sul territorio a fini venatori, soprattutto galliformi. Negli istituti di gestione interessati dal presente Piano, fatti salvi i "programmi" integrati di intervento, massimo triennali, finalizzati alla costituzione di nuclei di popolazione in grado di autosostenersi, di cui si dirà in seguito, è vietata qualsiasi operazione di ripopolamento durante tutto l'arco dell'anno.

Nel caso di animali di bassa corte, la predazione deve essere prevenuta attraverso la protezione meccanica tramite recinzione idonea delle strutture di allevamento e con il ricovero notturno degli animali.

Nelle aree ad agricoltura intensiva è necessario promuovere l'incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna selvatica tramite la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi, boschetti. La Regione, oltre ad aver previsto un'apposita misura del PSR per il finanziamento di tali interventi, provvede annualmente all'approvazione di appositi bandi con le medesime finalità. Analogamente gli ATC e gli Istituti privati, con particolare riferimento alle Aziende Faunistico-Venatorie, nei territori di competenza e così come previsto dalle normative vigenti, stanziavano fondi per interventi ambientali atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.

Le suddette azioni si configurano quali *metodi ecologici* di cui all'art. 19, comma 2, della Legge n. 157/1992 e pertanto costituiscono strumenti prioritari d'azione nell'ambito delle iniziative volte al controllo numerico della volpe.

### **5.2 Ambiti di attivazione del Piano di controllo della volpe**

### **5.2.1 Tutela della riproduzione della fauna selvatica stanziale negli istituti con specifiche finalità di protezione e produzione della fauna**

Il Piano di controllo può essere attuato nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rifugio, nei centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica, nelle aree di rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno. Sono fatti salvi specifici "Progetti sperimentali" di ripopolamento o reintroduzione di specie selvatiche approvati da ISPRA.

Qualora una specifica istruttoria tecnica ne verifichi l'opportunità (es. presenza di tane attive a breve distanza dai confini degli istituti di cui sopra), gli interventi di controllo possono essere estesi anche alla distanza di non più di 500 metri dal confine dell'ambito protetto, purché anche in questa non vengano effettuate immissioni di selvaggina.

Sono in ogni caso esclusi a tal fine interventi nelle Oasi di protezione della fauna.

### **5.2.2. Interventi in zone cacciabili.**

Nelle Aziende faunistico-venatorie e negli ATC, l'effettuazione del controllo cruento delle volpi, con i mezzi previsti nel presente Piano, sarà consentito esclusivamente in zone georiferite di dimensioni idonee alle esigenze della/delle specie oggetto di intervento, nelle quali i piani di gestione annuali degli soggetti gestori, redatti in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio vigente e approvati dai Servizi Territoriali competenti, prevedano programmi integrati di interventi, massimo triennali, finalizzati alla ricostruzione di nuclei di popolazione di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi. Tali programmi devono prevedere la riduzione progressiva, fino a totale sospensione, delle immissioni, da effettuarsi prioritariamente con individui provenienti da catture locali, nonché l'avvio di un prelievo sostenibile, qualora possibile, basato su censimenti e piani di abbattimento annuali.

In tali istituti, nel periodo di durata del programma, deve essere previsto il divieto di caccia delle specie immesse e il monitoraggio con cadenza annuale dei risultati ottenuti.

### **5.2.3. Tutela del suolo**

Il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi dalle tane o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento.

Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria che la Regione deve produrre ad ISPRA per il previsto parere, che riporti i risultati di un monitoraggio delle arginature e dei terrapieni considerati a rischio con indicazione della metodologia di rilievo impiegata e con rilevazione e mappatura georeferenziate di ciascuna delle tane a rischio, ivi comprese anche tane attribuibili ad altre specie fossorie.

### **5.2.4 Mitigazione dell'impatto sugli allevamenti avicunicoli**

Gli agricoltori muniti di partita IVA attiva e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, potranno richiedere un intervento di controllo a seguito di predazioni da volpe su animali

di bassa corte esclusivamente laddove sia stata effettuata la preventiva messa in opera dei metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta stabulazione degli animali allevati (ricovero notturno degli animali e presenza d'idonea recinzione). Il metodo preferibile tal fine è la cattura mediante gabbie-trappola.

#### **5.2.5. Monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni di Volpe**

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano di sorveglianza stesso.

### **6. Modalità operative**

In particolare, vengono individuate le seguenti metodologie d'intervento:

**6.1 Intervento individuale con tecnica dell'aspetto, considerato prioritario e fondamentale**, con fucile ad anima liscia o carabine di calibro adeguato alla mole dell'animale. Tale intervento può essere effettuato anche in orario notturno, con l'utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. L'intervento individuale all'aspetto può essere attuato durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in nuclei di almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano di campagna o da postazioni tipo altana. In ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi.

**6.2** Qualora le Polizie provinciali lo autorizzino, è consentito anche il **tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo**. Il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi. L'arma dovrà essere trasportata in custodia e scarica fino a raggiungere le strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada", nelle quali si potrà attuare questo tipo di intervento. Gli equipaggi devono essere formati da un massimo di tre persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma. Non è consentito uscire singolarmente. Tale metodo può essere utilizzato durante l'intero anno solare da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Le Polizie provinciali possono prevedere ulteriori modalità prescrittive.

**6.3 Utilizzo di gabbie-trappola selettive:** sono strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. Le trappole dovranno essere controllate quotidianamente e anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate. In caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo).

L'uso della trappola dovrà essere privilegiato all'interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra; vanno inoltre mimetizzate con materiale vegetale e il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi).

Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste per il presente Piano di controllo.

L'intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l'intero anno solare e senza limitazioni di orario.

Le gabbie-trappola che vengono impiegate nell'attività di controllo devono essere identificate, dalla Provincia, tramite targhette di riconoscimento o altra forma di punzonatura, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione.

**6.4 Intervento alla tana** da realizzarsi nelle adiacenze della tana stessa con non più di due cani specializzati per il controllo della volpe e con non meno di sei e non più di quindici coadiutori armati di fucile ad anima liscia. Il periodo interessato è **1 gennaio – 30 luglio**.

**In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) si potrà operare nell'intero arco dell'anno con qualunque dei mezzi sopracitati.**

**Non sono ammessi interventi mirati di abbattimento durante il periodo della trebbiatura (giugno-ottobre), su colture cerealicole e legumi da granella.**

**È vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole.**

## **7. Destinazione delle carcasse**

Gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario.

Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenir mediante pirodistruzione, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

## **8. Numero massimo degli animali da abbattere**

Prendendo a riferimento i dati storici di prelievo in controllo delle province, e di questi il valore maggiore, si ritiene di poter indicare un numero massimo di 6.150 individui da prelevare annualmente in ambito regionale, così ripartiti:

Bologna	Ferrara	Forlì- Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
1800	350	300	1100	350	350	500	1200	200	6150

Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti.

## **9. Operatori incaricati**

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

## **10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza**

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

## **11. Attivazione delle azioni di controllo**

Fatte salve le specifiche richieste pervenute dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti per territorio, ogni Provincia e la Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltro delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria), le modalità per la verifica dei pre-requisiti indicati ai precedenti punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, nonché le modalità di trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al successivo punto 13.

## **12. Attuazione del Piano e controllo delle operazioni**

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite fino all'attivazione del "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" realizzato dalla Regione. Le Amministrazioni che non hanno ancora provveduto dovranno ultimare le fasi necessarie a completarne l'attivazione.

## **13. Monitoraggio del Piano**

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sotto indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

A tal fine i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) trasmettono, entro il 31 luglio di ogni anno, alle Polizie provinciali e Metropolitana, i dati di seguito indicati **riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo numerico** e nella fascia limitrofa di 500 metri:

- transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che alle specie preda, per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA).  
Le operazioni censuarie dovranno essere condotte nel periodo da gennaio/febbraio sino ad aprile/maggio. Le uscite per il monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Polizia provinciale indicando il luogo e il giorno del monitoraggio almeno 48 ore prima dell'uscita;
- rilevamento delle tane attive di Volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

I transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale mentre la conta delle tane potrà essere effettuata con cicli poliennali (3-5 anni).

Quanto all'analisi dell'impatto della volpe sugli allevamenti di bassa corte e sulla messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione farà fede quanto registrato sull'apposito "Sistema regionale di raccolta dei dati dei danni e prevenzione georeferenziati".

## **14. Rendicontazione delle operazioni**

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano allo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero dei capi rimossi per ciascuna tecnica, il Comune e la località e l'Istituto faunistico interessato. A seguito dell'attivazione del Sistema automatico di registrazione, la Regione provvederà direttamente all'estrazione e all'elaborazione dei suddetti dati. Dovranno altresì essere trasmessi i dati di consistenza e di successo riproduttivo delle specie di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento con finalità di protezione e produzione della fauna sia in ambiti protetti che cacciabili. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

Al termine del quinquennio di durata del Piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di volpe abbattuti suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato, per tecniche di prelievo adottate e la valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza che di successo riproduttivo. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati.

## **15. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000**

Si riportano le prescrizioni nelle Aree della Rete Natura 2000:

- **Prescrizioni generali:**
  - mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
  - limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
  - è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide.
  
- **Controllo con abbattimento diretto:**
  - è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio.
  
- **Controllo con gabbie trappole:**
  - limitare il disturbo alle specie non target assicurando il controllo quotidiano delle trappole, al fine di evitare di trattenere all'interno, soprattutto durante il periodo di cova, specie non oggetto del Piano di controllo;
  - liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;
  - in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, ai fini della tutela delle zoocenosi nidificanti a terra:
    - almeno a 10 m dai canneti;
    - in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario;
    - l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie.
  
- **Controllo sulle tane:**
  - in riferimento agli interventi di controllo sulle tane della volpe anche in aziende faunistico-venatorie, per prevenire rischi per la stabilità delle arginature, gli interventi devono essere limitati alle arginature in cui siano stati segnalati pericoli da parte degli enti di gestione idraulica e, in ogni caso, previo sopralluogo preventivo se il controllo avviene nel periodo 15 marzo – 15 luglio.